


# CITTÀ DI RIVOLI

## **VARIANTE SUAP "TORINOLEGGI"**

Ampliamento del cortile di pertinenza per creazione area di manovra del fabbricato sito in via Burocchi 22 della ditta Torinoleggi – area urbanistica 14Ic5 - 14Ic51

**ART. 17 bis 4° comma L.R. 56/77 e s.m.i.  
Al Piano Regolatore Generale Comunale**

*Approvata con D.c.c. n. del*



## SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICO - EDILIZIA

**Progettazione:**

Geom. Cataldo SCARANTINO – studio AR.GE. – Via Orbassano n.50. 10090 Bruino (TO)  
Tel. 011 – 9048140 – e.mail: sta.ar.ge@gmail.com

**Committente:**

Torinoleggi S.r.l. - Via Bartolomeo Lorenzo Burocchi, 22, 10098 Rivoli TO

MAGGIO 2025

TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON  
DELIBERAZIONE N° ----- DEL -----

Schema di Convenzione Edilizia da stipularsi ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni tra il Comune di Rivoli e la Società Torinoleggi srl con sede in Corso Re Umberto I, n civico 73 - CAP - 10128 - Torino (TO) - C.F. – 07704950018, per la realizzazione di un piazzale di manovra censito al NCT del Comune di Rivoli al Foglio 24 mappali n. 294 parte, previsto in Area Normativa s6 di P.R.G.C. vigente a servizio del limitrofo fabbricato sito in Via Burocchi 22, di seguito anche solo proponente.

L'anno ----- addì ----- del mese di ----- in Rivoli, in una sala al piano ----- del ----- avanti a me Dott. ----- Notaio iscritto al Collegio Notarile di Torino, sono presenti da una parte ---- -- ----, nato a ----- il ----- e domiciliato per la carica in Rivoli, Corso Francia n. 98, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi al Territorio del Comune di Rivoli, autorizzato a stipulare i contratti per le materie di competenza del proprio settore ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 25 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 in data 13.12.1999 ed in esecuzione del Decreto del Sindaco n. ----- del ----- il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivoli, con sede in corso Francia n. 98, codice fiscale: 00529840019 ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ----- del ----- divenuta esecutiva ai sensi di legge in data ----- che unitamente alla bozza di convenzione in copia conforme all'originale, rilasciata dal Comune di Rivoli in data ----- si allega al presente atto sotto la lettera -----, omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti, e dall'altra parte - sig.ra Papini Valentina nata a Torino, il 04/12/1973, codice fiscale: PPN VNT 73T44 L219B, la quale, dichiara di intervenire in qualità di Legale rappresentante della ditta Torinoleggi, con sede in Corso Re Umberto I, n civico 73 - CAP - 10128 - Torino (TO).

Soggetti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni Signori -----

**PREMESSO**

- a) che il comune di Rivoli è dotato di:
- Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3288 del 25/06/2001 pubblicata sul B.U.R. n° 28 in data 11/07/2001 e successive varianti parziali.

- Variante Strutturale adottata con Deliberazione del C.C. n° 47 del 15/04/2005 e successivamente approvata con Deliberazione della G.R. n° 25/48 del 11/12/2006 con osservazioni “ex officio” e successive varianti parziali;
  - Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti e/o a carico parziale o totale dei soggetti attuatori privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 08/04/2014;
- b) che la società Torinoleggi srl con sede in Corso Re Umberto I, n civico 73 - CAP - 10128 - Torino (TO) - C.F. – 07704950018, la quale nel prosieguo della presente convenzione verrà indicata come «proponente», dichiara e garantisce di essere proprietaria dei terreni identificati al NCT di Torino al Foglio n. 24, Mappali n. 294 parte;
- c) che tali terreni costituiscono l’area di intervento per una superficie complessiva catastale o misurata topograficamente di mq. 1.051;
- d) che gli stessi mappali n. 294 parte, Foglio n. 24, ricadono in area normativa s6 – aree di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi verdi non attrezzati di arredo urbano del PRGC Vigente, (Art. 6.5.1 delle N.T.A.) che prevede:

*“aree intercluse o di margine alle grandi infrastrutture viarie. Devono essere sistemate a verde, con alberature opportunamente selezionate e distribuite, al fine di realizzare schermature antirumore nei confronti delle aree circostanti e per la riqualificazione ambientale delle infrastrutture stesse... è ammessa la realizzazione di parcheggi alberati. Gli interventi su tali aree si attuano con PdC convenzionato da definirsi in base agli obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale”.*

- e) che per la trasformazione dell’area il proponente ha presentato in data ----- al protocollo n. - --- -----, una richiesta di nuova costruzione per la realizzazione di un piazzale di manovra e sosta automezzi;
- f) che onde pervenire all'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio dell’area di cui trattasi, è stato presentato in data ..... al protocollo del Comune di Rivoli, tramite il portale SUAP in delega alla CCIAA di Torino istanza di Permesso di Costruire Convenzionato con contestuale variante urbanistica i sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – art. 17 bis, comma 4 – Pratica SUAP n. \_\_\_\_\_, in Area Normativa s6, i cui elaborati, integrati ed aggiornati in più fasi, sono costituiti da:
- Suap Torinoleggi - Variante 17bis 4° comma – Relazione e Modifiche Cartografiche e normative
  - Suap Torinoleggi - Variante 17bis 4° comma – Verifica di Assoggettabilità a Vas
  - Suap Torinoleggi - Relazione Agronomica
  - Suap Torinoleggi - Relazione Geologico – tecnica
  - Suap Torinoleggi – Prova di permeabilità

- Suap Torinoleggi – Verifica di compatibilità acustica
- Suap Torinoleggi – Relazione di dimensionamento idraulico e sull' invarianza idraulica
- Suap Torinoleggi - Progetto piazzale a Servizio dell' Azienda - Relazione Tecnico – descrittiva
- Suap Torinoleggi – Progetto piazzale a Servizio dell' Azienda - Tavola Stato di Fatto e Progetto

I sopra indicati documenti, sono allegati alla D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del presente schema di convenzione

- g) che il progetto presentato con la sopracitata richiesta di nuova costruzione prevede i seguenti interventi: realizzazione di un piazzale di manovra ad uso esclusivo della ditta Torinoleggi, privo di capacità edificatoria, di 740 mq., di cui 90 a verde privato; recinzione di mq. 1.051 ad ideale prosecuzione di quella già esistente, costituita da pannelli in Orsogril zincato h.180/200cm fissati su un cordolo in cemento emergente di 20/30 cm dal piano di campagna del terreno del mappale 294 parte del fg.24, comprendente anche 316 mq di area s6 che viene sistemata con siepe di specie arbustive nella porzione posta verso la tangenziale mantenendo la destinazione urbanistica attuale;
- h) che il progetto oggetto dell'istanza di cui al precedente punto f) è stato esaminato dalla Conferenza dei servizi convocata ai sensi degli articoli 14 bis, comma 7, e 14 ter della Legge n. 241/1990 nelle sedute, tenutesi in modalità sincrona, del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_, con l'espressione di un complessivo parere positivo con condizioni e con il mandato al responsabile del procedimento urbanistico di effettuare la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla CdS stessa e dagli esiti della fase di verifica VAS;
- i) che con Determinazione del Dirigente Organo Tecnico VAS di Rivoli n. 103/2025 del 03/02/2025, a conclusione della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, la proposta progettuale di cui trattasi è stata esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- j) che ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei disposti della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 – Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), paragrafo 2. Iter dei procedimenti integrati, punto k, il progetto dell'intervento e la variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sono stati pubblicati, sul sito informatico istituzionale del Comune di Rivoli, per 15+15 gg consecutivi, dall' \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, per la sola

- consultazione, e dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ anche per presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in merito agli aspetti ambientali;
- k) che la Regione Piemonte in merito a detta Variante Urbanistica ha reso il proprio assenso ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, lett. e), della L.R. 56/77 s.m.i., con parere Class: \_\_\_\_\_, acclarato al protocollo dell'Ente il \_\_\_\_\_ al n \_\_\_\_\_ ed esplicitato nella riunione della Conferenza di Servizi dell' \_\_\_\_\_;
- l) che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ assunta ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., il Responsabile del SUAP ha provveduto a Concludere positivamente la Conferenza di Servizi decisoria – svoltasi telematicamente in forma simultanea e modalità sincrona – artt. 14-bis, comma 7, e 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i. relativa all'istanza di “Permesso di costruire con contestuale variante urbanistica ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – Art. 17bis, c.4 – Realizzazione di nuovo piazzale di manovra e sosta automezzi a servizio della ditta Torinoleggi\_\_ – Istanza SUAP n. 07704950018-16072024-1645, prot. TO-SUPRO n. 105011;
- m) che il Consiglio Comunale del Comune di Rivoli, nella seduta del \_\_\_\_\_, con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ ha preso atto della conclusione positiva del procedimento e ha approvato la Variante Urbanistica al P.R.GC. inerente di che trattasi;
- n) che in data \_\_\_\_\_, a seguito della pubblicazione sul B.U. Regione Piemonte n. \_\_\_\_\_ del provvedimento finale di approvazione della variante urbanistica, la stessa è diventata efficace;
- o) che il presente Schema di Convenzione Urbanistico/Edilizia, integra gli elaborati costituenti il Permesso di costruire, elencati al precedente punto f), recepisce i contenuti delle Determinazione richiamati al precedente punto l., ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..... a cui è allegato;
- p) che con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di compensazione ambientale dell'intervento di che trattasi;
- q) che il soggetto attuatore ha dichiarato di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;
- r) che il presente atto, può essere stipulato sussistendo i presupposti finali della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ha approvato lo Schema di Convenzione Urbanistico/Edilizia integrato all'istanza di Permesso di Costruire Convenzionato sopra citato e gli elaborati relativi ai progetti delle opere di urbanizzazione e delle opere di compensazione ambientale;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato i componenti stipulano e convengono quanto segue.

## ART. 1

### DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che fissa un periodo di anni 5 a partire dalla data di stipula della presente Convenzione per ottemperare a tutti gli obblighi ed alle pattuizioni in essa contenute. In particolare, le parti stabiliscono che entro il suddetto termine, nelle modalità e nei tempi individuati dovranno essere compiutamente ultimato il piazzale, le opere ad esso connesse e le opere di compensazione ambientale previsti nel Permesso di Costruire Convenzionato.

## ART. 2

### PRESCRIZIONI E MODALITA' DI CARATTERE GENERALE - ELABORATI

Con la firma della presente Convenzione, si dà attuazione al Permesso di Costruire Convenzionato relativo alle aree di cui alle premesse ed in conformità al progetto costituito dai seguenti elaborati:

#### A) PROGETTO DEL PIAZZALE E SUE PERTINENZE

- Suap Torinoleggi - Piazzale a servizio dell'azienda - Tavola stato di fatto e progetto– scale varie
- Suap Torinoleggi - Progetto piazzale a servizio dell'azienda - Relazione tecnico descrittiva
- Suap Torinoleggi - Relazione Agronomica
- Suap Torinoleggi - Relazione Geologico – tecnica
- Suap Torinoleggi – Prova di permeabilità
- Suap Torinoleggi – Relazione di dimensionamento idraulico e sull' invarianza idraulica
- Suap Torinoleggi – Verifica di compatibilità acustica

#### B) OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Tavola rilievo e progetto
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Relazione
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Capitolato generale
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Capitolato tecnico
- Opere di compensazione - demolizione ex bocciofila via Tevere - computo metrico estimativo - incidenza mano d'opera - quadro economico
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Elenco prezzi
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Piano di coordinamento e sicurezza
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Documentazione fotografica
- Opere di compensazione - Demolizione ex bocciofila via Tevere - Piano di manutenzione

Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé, successori ed aventi causa ad osservare, nell'utilizzazione edilizia ed urbanistica delle aree e degli immobili di sua proprietà sopraindicati, le prescrizioni e previsioni della variante di P.R.G.C. connessa al presente intervento e dei Regolamenti Comunali. Il progetto edilizio è comunque soggetto all'approvazione del Comune con atto autonomo disgiunto dalla presente convenzione, attraverso il rilascio di apposito permesso di costruire ai sensi del DPR 380.

### ART. 3

#### UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il Permesso di Costruire Convenzionato prevede l'utilizzazione urbanistica delle aree anzidette secondo le seguenti destinazioni, riportate nella planimetria allegata alla presente convenzione sotto la lettera "B":

A) area destinata alla realizzazione del piazzale e del verde privato contenente i pozzi disperdenti, ricadenti nella nuova area normativa 14 Ic.1, priva di indici, e destinata unicamente a piazzale di manovra e sosta - Superficie Fondiaria rilevata: 735 mq., contornata e campita in colore verde;

B) area mantenuta come s6 aree di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi vedi non attrezzati di arredo urbano di mq 316, priva di capacità edificatoria, contornata e campita in colore rosso;

C) quale opera di compensazione ambientale, la demolizione della struttura dell'ex Bocciofila "Circolo Pescatori Cascine Vica Quartiere Maiasco" sita in via Tevere 56 e rigenerazione dell'area e delle sue pertinenze a prato arborato per 640 mq.

### ART. 4

#### OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Con deliberazione della GC n. .... del ....è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere di compensazione ambientale dell'intervento relativo alla realizzazione del piazzale di manovra e sosta, ovvero la demolizione della struttura dell'ex Bocciofila "Circolo Pescatori Cascine Vica Quartiere Maiasco" sita in via Tevere 56 e rigenerazione dell'area rigenerazione dell'area e delle sue pertinenze a prato arborato per 640 mq. i cui lavori ammontano ad a € 27.731,15 oltre € 1.175,64 per oneri della sicurezza.

Il Soggetto Attuatore si impegna alla realizzazione diretta delle opere di compensazione ambientale di seguito elencate, per gli importi succitati. L'importo complessivo degli interventi di compensazione ambientale ammonta quindi complessivamente ad euro 28.906,79 IVA esclusa.

In tema di rifiuti da demolizione, terre e rocce da scavo, amianto, in fase esecutiva, preliminarmente

all'avvio delle demolizioni e degli scavi, dovranno essere valutati gli esiti delle analisi chimiche per la caratterizzazione dei rifiuti da demolizione e la verifica dell'eventuale presenza di amianto. Saranno a carico del Proponente gli ulteriori costi derivanti dalle eventuali procedure di smaltimento che dovessero rendersi necessarie secondo le norme vigenti. Per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà farsi riferimento, oltre che al DPR 120/2017, alle Linee Guida SNPA n. 22/2019

Saranno utilizzate preferibilmente le seguenti discariche:

Per inerti da demolizione

BETTA DI BETTA GIORGIO E BETTA MARCO s.n.c. - Venaria Reale – via Giuseppe Cavallo 18

CAVE DRUENTO s.r.l. – Druento – Strada della Barra 7

CAVE SANGONE S.p.a. -Rivalta Di Torino – via San Luigi 130

Per altri rifiuti

AMIAT AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.a. Collegno - Via Venaria 6

CESANO ROBERTO s.r.l. Grugliasco - Strada del Portone 135/6

TIROFER s.r.l. Beinasco - Via Frejus 24

Tali opere verranno realizzate direttamente dal soggetto attuatore ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. ovvero, da imprese dal medesimo individuate previa, verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Il soggetto proponente assume quindi il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza.

Le tempistiche di progettazione ed esecuzione delle opere di compensazione ambientale dovranno essere correlate ai tempi del rilascio del titolo edilizio ed all'esecuzione dello stesso, come di seguito indicato:

- contestualmente alla presentazione dell'istanza di PdC: presentazione del progetto esecutivo, da redigersi in forma semplificata con unica fase progettuale (ai sensi del comma 5 dell'art. 41 del Dlgs 36/2023) e da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio: inizio lavori, comprovato con la trasmissione del relativo verbale sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal Direttore Lavori e dal CSE;
- entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio lavori: conclusione dell'intervento, comprovata con la trasmissione del verbale di fine lavori e del Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi del Dlgs 36/2023 e s.m.i.

In caso di inosservanza delle tempistiche sopra elencate il Comune di Rivoli applicherà al Soggetto Attuatore le penali sul ritardo quantificate nella misura giornaliera dell'1 per 1000 dell'importo della singola opera di compensazione ambientale a cui si riferisce il ritardo.

Alla fine dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere eseguite o, in alternativa, redatto da parte del Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, confermato dal Responsabile del Procedimento.

La relazione di fine lavori dovrà essere inviata, per l'eventuale verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, a \_\_\_\_\_).

La manutenzione delle opere sarà a carico del Comune di Rivoli

#### ART. 5

##### ALTRI OBBLIGHI ASSUNTI DAL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre ad assumere gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati e dettagliati.

- \_\_\_\_\_

#### ART. 6

##### TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA CONVENZIONE

Qualora il Soggetto Attuatore proceda ad alienazione anche parziale delle aree, potrà con la citazione in atto della presente convenzione, trasmettere agli acquirenti gli obblighi ed oneri della presente convenzione, ovvero rimanere esso stesso obbligato verso il Comune, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso del piazzale, a beneficio esclusivo del Soggetto Utilizzatore dell'intervento in oggetto che rimarrà tale per tutta la durata della convenzione di cui all'art. 1.

Nel caso di trasferimento del permesso di costruire prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di compensazione, i successori o aventi causa assumeranno la veste di nuovi titolari del permesso di costruire e subentreranno nella posizione giuridica dei precedenti relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi previsti nella presente convenzione, a garanzia del cui rispetto dovranno prestare, a favore del Comune, le fideiussioni per le garanzie.

Il titolo od il contratto che consente il trasferimento del permesso di costruire deve essere inoltrato al Comune entro trenta giorni dall'atto di trasferimento stesso, unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo, debitamente trascritta, con la quale il subentrante nella convenzione si impegna al rispetto integrale di tutte le clausole della stessa. La dichiarazione unilaterale d'obbligo deve essere accompagnata dall'aggiornamento delle garanzie o polizze fideiussorie.

#### ART. 7

##### GARANZIE FIDEIUSSORIE

A garanzia del puntuale e completo adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e

salvo quanto successivamente prescritto, il Soggetto Attuatore, per sé stesso, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ha costituito a favore del Comune di Rivoli:

una fideiussione assicurativa (o polizza fideiussoria), rilasciata da ....., per un importo complessivo di Euro ..... (.....), per le opere di compensazione ambientale, da realizzare a cura e spese del Soggetto Attuatore, corrispondente al costo delle opere da realizzare maggiorato del 50%.

La garanzia verrà svincolata dal Comune in base agli impegni assunti e regolarmente assolti, in relazione alla realizzazione delle opere di cui agli articoli che precedono e l'impegno si intende assolto solo a seguito dell'approvazione del collaudo delle opere stesse.

In caso di inadempienza degli obblighi assunti con la presente convenzione, previa diffida a adempiere entro un termine congruo in relazione all'adempimento da assolvere, il Comune può procedere all'esecuzione in danno previa escussione della fideiussione per l'importo necessario all'esecuzione d'ufficio.

La fideiussione di cui sopra, sarà svincolata entro 60 giorni dalla data di collaudo favorevole dell'opera.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà obbligatoriamente prevedere:

a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, pertanto contenendo la dicitura: "Ai sensi dell'articolo 1944 del C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore";

b) la rinuncia in deroga all'articolo 1945 del C.C. alla facoltà del fideiussore di opporre al Comune ogni eccezione che spetta al debitore principale;

c) il pagamento a semplice richiesta dell'ente garantito entro 30 giorni;

d) la deroga all'articolo 1957 del C.C. in materia di termine entro cui far valere le proprie istanze nei confronti del debitore contenendo la dicitura: "La Società rinuncia ad avvalersi di quanto previsto all'articolo 1957 del C.C.";

e) che il mancato pagamento dei supplementi di premio non possa essere opposto in nessun caso al beneficiario ossia all'Ente garantito;

f) che la garanzia abbia durata sino a liberazione da parte dell'Ente garantito, che potrà avvenire con apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente stesso e che la società si costituisca fideiussore nei confronti dell'obbligato e dei suoi successori e/o aventi causa;

g) che non vi siano clausole particolari da porre in capo all'Ente garantito per la sua validità e/o escutibilità.

## ART. 8

### DECADENZA

Il rilascio del Permesso di costruire convenzionato di cui trattasi deriva dal procedimento di SUAP ai sensi

dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 7/9/2010, n. 160 e art. 17bis, c. 4, della L.R. 56/77 ed è operativo unicamente nei termini amministrativi ad esso connessi, come precisati dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB - Indirizzi in merito alle varianti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) relative a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive, per cui la mancata realizzazione del progetto per qualsiasi motivo, comporta la decadenza della variante urbanistica semplificata e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.

#### ART. 9

##### PENALI

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 380/01 e da altre norme di legge applicabili, le Parti convengono di stabilire le seguenti penali convenzionali:

a) in caso di mancato rispetto delle destinazioni d'uso fissate nella presente Convenzione e negli allegati elaborati progettuali (artt. 2 e 3):

- penale convenzionale a carico del Soggetto Attuatore (e/o successori od aventi causa), pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali, o secondo la stima dell'Agenzia del Territorio, con spese a carico del medesimo Soggetto Attuatore;

c) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dal Progetto, qualora la modifica delle stesse non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune:

- penale pari al 10% del costo dell'opera. Tale penale potrà essere altresì incamerata dal Comune in caso di mancata attuazione dell'intervento edilizio privato entro i termini indicati nella presente Convenzione;

e) In caso di inosservanza delle tempistiche di realizzazione delle opere di compensazione ambientale, si applica una penale secondo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.

#### ART. 10

##### AGIBILITA'

L'agibilità del piazzale sarà effettuata secondo i disposti dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. Resta stabilito, anche convenzionalmente, per quanto riguarda il Soggetto Attuatore che l'agibilità del manufatto potrà essere conseguita all'ultimazione della totalità delle opere di compensazione ambientale, ferma restando il collaudo delle opere medesime.

#### ART. 11

##### SPESE D'UFFICIO

Sono a totale carico del Soggetto Attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, trascrizione della presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa previsti (vulture delle aree

cedute, ecc...), nonché quelle relative agli adempimenti catastali.

#### ART. 12

##### RINUNCIA DI IPOTECA LEGALE

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente competere loro, in dipendenza della presente convenzione, con ampio esonero da responsabilità per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari.

#### ART. 13

##### RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge urbanistica 17.08.1942 n. 1150, Legge 28.01.1977 n. 10, alla Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, al T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., al Regolamento Comunale Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è devoluta alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

#### ART. 14

##### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

## **INDICE GENERALE**

ART. 1 - DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE .....	5
ART. 2 - PRESCRIZIONI E MODALITA' DI CARATTERE GENERALE – ELABORATI .....	5
ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.....	6
ART. 4 – OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE.....	6
ART. 5 – ALTRI OBBLIGHI ASSUNTI DAL SOGGETTO ATTUATORE .....	7
ART. 6 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA CONVENZIONE .....	8
ART. 7– GARANZIE FIDEIUSSORIE. ....	8
ART. 8 - DECADENZA.....	9
ART. 9 – PENALI.....	9
ART. 10 - AGIBILITA' .....	10
ART. 11 - SPESE D’UFFICIO.....	10
ART. 12 - RINUNCIA DI IPOTECA LEGALE.....	10
ART. 13 - RINVIO A NORME DI LEGGE.....	11
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	11